

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2503

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SISTO, GIORDANO, SOBRERO

Presentata il 14 novembre 1973

Norme sul funzionamento dei corsi serali per studenti lavoratori negli istituti tecnici industriali e professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presso numerosi istituti tecnici industriali e professionali sono attualmente in funzione classi serali per studenti lavoratori.

L'alta finalità sociale di dette istituzioni non ha bisogno di essere illustrata, giacché esse consentono a tutti i lavoratori di raggiungere i più alti gradi della cultura, nello spirito della Costituzione; ed è questa senz'altro una funzione che spetta allo Stato.

Una considerazione particolare merita — per contro — la posizione giuridica ed economica del personale che assicura il funzionamento di questi corsi serali.

Per quanto concerne il personale docente, disposizioni ministeriali prevedono la possibilità che il personale di ruolo organicamente assegnato agli istituti possa completare il proprio orario nelle classi serali o che, in mancanza di questi, gli insegnamenti possano essere affidati per incarico secondo le norme stabilite con l'annuale ordinanza ministeriale emanata in forza della legge 13 giugno 1969, n. 282. Quando poi l'insegnamento viene affidato oltre gli orari d'obbligo, ai docenti vengono corrisposti i compensi previsti dalla leg-

ge 14 novembre 1962, n. 1617, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale direttivo e non docente, invece, non è prevista alcuna assunzione al di fuori dell'organico e le relative incombenze hanno fatto carico sempre al personale in servizio, con notevole aggravio delle prestazioni straordinarie, che fino all'anno scolastico 1972-1973, sono state compensate con gli assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

La soppressione degli assegni speciali stabilita con l'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, mentre non porta alcuna conseguenza per il personale docente, apre un vuoto legislativo sulle possibilità di retribuire il personale direttivo e non docente, per cui, se si vuole garantire il funzionamento delle classi serali, è indispensabile provvedere urgentemente a risolvere il caso, in via provvisoria, nella prospettiva di riconsiderare tutta la materia in sede di riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e con l'emanazione dei decreti delegati previsti, appunto, dalla citata legge n. 477 del 1973.

D'altra parte, sarebbe incostituzionale pretendere dal personale prestazioni non retribu-

bili, né si può ignorare il fermento esistente nel mondo sindacale della scuola, fermento che mette in forse il funzionamento delle sezioni di cui trattasi per l'anno scolastico 1973-1974.

Per ovviare alle lamentate carenze, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la pre-

sente proposta di legge che non determina nuovi oneri, in quanto la spesa trova copertura nel normale stanziamento al capitolo 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 e nel corrispondente capitolo per gli anni successivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado e all'emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il nuovo stato giuridico del personale della scuola, al personale direttivo e non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale dove funzionano corsi serali per studenti lavoratori è attribuito, oltre ai compensi per lavoro straordinario previsti per le normali incombenze dei corsi serali dalle vigenti disposizioni, un compenso forfettario per lavoro straordinario pari a 50 ore mensili.

Il predetto compenso forfettario è remunerativo di tutte le prestazioni e può essere corrisposto per non più di 11 mesi all'anno. Esso è proporzionalmente ridotto in caso di assenze dal servizio diverse da quelle dovute al congedo ordinario.

Il numero del personale non docente che potrà essere impiegato per le classi a funzionamento serale è determinato dalla tabella A annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, in relazione alle classi funzionanti.